**Allegato 10**

**- CONTRATTO DI APPALTO -**

##### **PER L’AFFIDAMENTO DI UN APPALTO PER LA “FORNITURA DI UN SERVIZIO DI TRANSITO IP PER IL PUNTO DI PRESENZA (POP) DI MILANO DEL REGISTRO E PER ALTRI POP INTERNAZIONALI”. CIG. 80439838C2 CUP B53D13000720007 CUI 80054330586201900137**

**TRA**

 l’Istituto di Informatica e Telematica - CNR con sede in Pisa, Via G. Moruzzi 1, CF 8005430586, P. Iva 02118311006, nella persona del legale rappresentante dott. Marco Conti, Direttore dell’Istituto, (da qui in avanti “IIT-Registro”) di seguito, congiuntamente, le “Parti”.

**E**

L’Operatore economico “……………………………………………………………...” (in seguito per brevità anche “Operatore economico”), con sede legale in ……………………………. (..), codice fiscale ………………………… partita IVA …………………………, nella persona del Legale rappresentante Sig./ra …………………………, codice fiscale …………………………………….. domiciliato/a per la carica in ……………………………. (..), Via ………………………………… n. ….., indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ………………………………………………., munito/a dei necessari poteri.

**PREMESSO CHE:**

##### Con Determina a contrarre 0005361/2019 del 11/06/2019, l’Ente ha autorizzato, l’affidamento di un contratto la “FORNITURA DI UN SERVIZIO DI TRANSITO IP PER IL PUNTO DI PRESENZA (POP) DI MILANO DEL REGISTRO E PER ALTRI POP INTERNAZIONALI”. CIG. 7925429EE5 CUP B53D13000720007 mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, con oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale pari a zero;

* L’Ente, in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ha disposto l’aggiudicazione in favore dell’Operatore economico;
* L’Ente ha provveduto alla verifica dei prescritti requisiti con esito positivo e pertanto l’aggiudicazione dell’appalto è divenuta efficace .

**TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

# Art. 1 - Premesse

Le premesse e tutti gli atti di gara costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Il contratto, per tutto ciò che non è espressamente regolato o derogato dal presente contratto è altresì disciplinato dall’offerta tecnica, dall’offerta economica e dalle norme di gara e contrattuali con i relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente contratto ancorché non materialmente allegati ad esso.

# Art. 2 – Oggetto

##### Forma oggetto del presente contratto di “FORNITURA DI UN SERVIZIO DI TRANSITO IP PER IL PUNTO DI PRESENZA (POP) DI MILANO DEL REGISTRO E PER ALTRI POP INTERNAZIONALI”. CIG. 7925429EE5 CUP B53D13000720007

Il servizio dovrà essere fornito nel rispetto delle previsioni del disciplinare di gara e dell’offerta tecnica

# Art. 3 – Importo contrattuale

L’importo del presente contratto è pari a euro \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), al quale va aggiunta la quota I.V.A. ai sensi di legge. Il prezzo offerto tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell’Operatore economico di cui al Disciplinare di gara. L’importo contrattuale deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e l’Operatore economico non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano. Non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile. Il presente contratto non prevede rischi interferenti esistenti nel luogo di lavoro dell’Ente ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’Operatore economico e, pertanto, gli oneri per la sicurezza non sussistono.

# Art. 4 – Luogo di consegna

Sede di lavoro dell’IIt-Registro Area della Ricerca del CNr di Pisa Via G. Moruzzi 1 56124 Pisa.

# Art. 5 – Durata

La durata del presente contratto è di 72 mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi su richiesta espressa della stazione appaltante

#

# Art. 6 – Obblighi ed adempimenti a carico dell’Operatore economico

Sono a carico dell’Operatore economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. L’Operatore economico si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

# Art. 7 – Responsabilità dell’Operatore economico

L’Operatore economico sarà direttamente responsabile dell’inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall’attività del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto. L’Operatore economico dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro. L’Operatore economico risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o all’ambiente comunque provocati nell’esecuzione dell’appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. L’Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l’Operatore economico nell’esecuzione del contratto. A tal fine l’Operatore economico è in possesso di polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile, ivi inclusi quelli derivanti dall’esecuzione del contratto.

# Art. 8 - Direttore dell’Esecuzione del contratto

E’ nominato direttore dell’esecuzione del contratto il Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

# Art. 9– Verifica di conformità della fornitura

La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016. Le attività di verifica di conformità saranno effettuate entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di installazione della fornitura. Durante le operazioni di verifica di conformità, l’Ente ha altresì la facoltà di chiedere all’Operatore economico tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche strumentali dichiarate e quant’altro necessario a definire il buon funzionamento della fornitura. Sarà rifiutata la fornitura difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dal presente contratto e accettate in base all’offerta presentata in sede di gara. L’esito positivo della verifica di conformità è sottoscritta dal direttore dell’esecuzione del contratto. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Operatore economico risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Ente prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

# Art. 10 - Sicurezza sul lavoro

L’Operatore economico si assume ogni responsabilità inerente l’esecuzione del contratto, nonché la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. La valutazione dei rischi propri dell’Operatore economico nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, così come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti. L'Operatore economico è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l’igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espleteranno presso l’Ente.

# Art. 11 - Fatturazione e pagamento

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l’Operatore economico potrà emettere fattura con cadenza trimestrale posticipata; la fattura dovrà essere emessa in forma elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all’Ente destinatario, identificata dal seguente Codice Univoco Ufficio – CUU “ WD4UO9”. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari, decorrenti dalla data di ricevimento, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari. Le fatture sono soggette a “*Split Payment*”. La fattura, intestata all’Ente, dovrà contenere, pena il rifiuto della stessa:

* La partita IVA dell’Ente : 02118311006
* Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data);
* Il CIG. 80439838C2 CUI 80054330586201900137
* Il CUP B53D13000720007;
* Il CUU (Codice Univoco Ufficio): WD4UO9;
* L’importo imponibile;
* L’IVA;
* Il totale della fattura;
* L’oggetto del contratto;
* Il codice IBAN del conto corrente dedicato di cui alla Legge 136/2010.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Ente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L’Ente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, parzialmente modificati dalla Legge 205/2017, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Ente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. L’Operatore economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Operatore economico non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo del pagamento, né in ordine a pagamento già effettuato. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l’applicazione di eventuali penali, di cui all’articolo 16 del presente contratto, l’Ente potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’Operatore economico cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa.

# Art. 12 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 comma 8 L.136/2010)

L’Operatore Economico, in base all’art. 3, paragrafo 8 della Legge del 13 agosto 2010, N. 136 (e sue modifiche), accetta di adeguarsi, a pena dell’assoluta nullità del contratto, alla legislazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’oggetto del contratto.

L’Operatore Economico accetta di dare immediata notizia alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, di qualsiasi inadempimento da parte di qualsiasi subappaltatore degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui venga a conoscenza.

L’Operatore Economico accetta di comunicare tutti gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche per tutte le operazioni finanziarie relative al presente contratto. Ciò deve essere fatto entro 7 (sette) giorni decorrenti dalla firma del presente contratto oppure, in caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Se l’Operatore Economico non utilizza il conto corrente specificato nel precedente paragrafo per le operazioni finanziarie relative al presente contratto, il contratto si risolverà in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 8 della Legge N. 136/2010 (e successivi emendamenti),

Per permettere la tracciabilità dei flussi finanziari, tutte le fatture dovranno contenere il Codice di Identificazione della gara CIG 80439838C2.

L’operatore economico si obbliga a fornire all’IIT-Registro le informazioni relative ai conti correnti dedicati ai pagamenti da parte dell’IIT-Registro relativi al presente contratto oltre alle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

#

# Art. 13 Clausola risolutiva espressa

Nel caso in cui l’Operatore Economico non adempia correttamente alle proprie obbligazioni riportate nel presente contratto l’IIT-Registro invierà all’Operatore Economico una lettera raccomandata, contestando puntualmente i comportamenti e gli inadempimenti ritenuti causa di possibile risoluzione, invitandola ad adempiere, nonché a un comportamento conforme al contratto in argomento.

Ove l’Operatore Economico nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della raccomandata A.R. di cui sopra, non adotti un comportamento conforme agli obblighi contrattuali, dandone contestuale conferma scritta allo IIT-Registro quest'ultimo riterrà risolto il contratto, ex art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.

Qualora l’Operatore Economico non utilizzi il conto corrente indicato al precedente art. 10 per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, lo stesso dovrà intendersi risolto di diritto secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010.

# Art. 14 - Penali

Per ogni giorno solare di ritardo nello svolgimento del servizio da svolgere secondo le indicazioni del disciplinare di gara si applica una penale corrispondente all’uno per mille dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicheranno le penali; qualora tuttavia l’Operatore economico non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 20 (venti) giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà la penale sopra richiamata per ogni giorno solare di ritardo. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA e dell’eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l’Ente risolverà il contratto in danno all’Operatore economico, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno patito. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’Operatore economico per iscritto. L’Operatore economico dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Le penali verranno regolate dall’Ente, o sui corrispettivi dovuti all’Operatore economico per le forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall’Ente.

# Art. 15 - Garanzia definitiva

L’Operatore economico ha costituito una garanzia definitiva di euro …………………….. (…………………………………………./…), ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di fideiussione. Detta cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Operatore economico rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Operatore economico. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L’Ente può richiedere all’Operatore economico la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico. Alla garanzia definitiva di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente.

# Art. 16 – Riservatezza

L’Operatore economico ha l’obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della prestazioni contrattuali. L’Operatore economico è, inoltre, responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di quest’ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Ente ha la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, fermo restando il risarcimento, da parte dell’Operatore economico, di tutti i danni derivanti. La violazione dei disposti del presente articolo, da parte sia dell’Operatore economico sia del proprio personale, costituirà uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto.

# Art. 17 - Norme regolatrici

L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo:

* Dal D.P. CNR del 4 maggio 2005, n. 0025034 pubblicato sulla G.U. della

 Repubblica Italiana n. 124 in data 30/05/2005, “Regolamento di

Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

* Dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
* Dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
* Dalle disposizioni del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 modificato dal correttivo D.Lgs 56/2017;
* Dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
* Dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dall’Ente prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall’Operatore economico, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Operatore economico medesimo ed accettate dall’Ente.

# Art. 18 – Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti nel presente accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n.679/2016, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi nei correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza (Art. 32).

Inoltre, ai sensi degli Arti. 13 e 14 della suddetta normativa le parti si impegnano reciprocamente ad informare gli interessati per le finalità e modalità del trattamento.

# Art. 19 – Ricorsi giurisdizionali

Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Pisa. Ai sensi dell’art. 120, comma 4, del D.Lgs. 104/2010, si informa che il Consiglio Nazionale delle Ricerche fruisce del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

# Art. 20 – Forma del contratto, imposta di bollo e registrazione

Il presente contratto, che consta di ……………………………. pagine, èstipulato secondo le disposizioni di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016. L'imposta di bollo, assolta virtualmente dall’IIT, è a carico dell'Operatore economico e si intende compresa nel corrispettivo contrattuale; la modalità di stipula del contratto è in forma telematica. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986 n.131 e le relative spese di registrazione saranno a carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione medesima.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante della società, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e ss. del codice civile, dichiara di accettare specificamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti dall’articolo 1 all’articolo 20.

L’OPERATORE ECONOMICO IIT CNR

 ……………………………... IL DIRETTORE.

 Dott. Marco Conti

 (……………………………) (……………………………………)